



38390

11/02/2021

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE X – Territorio e Ambiente

DETERMINAZIONE

Provvisorio Rep. n. 8 del 10/02/2021
Definitivo Rep. n. 233 del 12/02/2021

OGGETTO: Azienda Agricola Campisi Gaetano – Rappresentante Legale Campisi Gaetano - Sede legale e sito dell'azienda agricola a Siracusa C/da S. Elia CP 19, fabbricato denominato "A1", fg 140, p.lla 655.
Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013.
Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II, del Titolo IV, della sezione II, della Parte III, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA);

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 7 novembre 2013, prot. n. 49801;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'Inquinamento Atmosferico" n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane";

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., Parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

Visto la L.R. n. 27 DEL 15/05/1986 *"Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni"*;

Vista la Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977, Allegato 5, relativo alle *"NORME TECNICHE GENERALI SULLA NATURA E CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO SUL SUOLO O IN SOTTOSUOLO DI INSEDIAMENTI CIVILI DI CONSISTENZA INFERIORE A 50 VANI O A 5.000 MC"*;

Viste le altre Norme e Circolari che regolano lo scarico delle acque reflue nei corpi recettori;

Preso atto che l'Azienda Agricola Campisi Gaetano (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Siracusa istanza AUA ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. inerente l'attività di azienda agricola sita a Siracusa C/da S. Elia CP 19 (istanza pervenuta a questo Ente a mezzo PEC in data 20/11/2020 ed acquisita con prot. gen. n. 39324 del 20/11/2020);

Viste le integrazioni trasmesse dal Gestore al SUAP ed acquisite da questo Ente a mezzo PEC con prot. gen. n. 44394 del 30/12/2020, prot. gen. n. 44395 del 30/12/2020 e prot. n. 4956 del 04/02/2021;

Visto il parere, con prescrizioni, espresso dal Comune di Siracusa prot. gen. n. 190856 del 24/11/2020, acquisito con prot. gen. al n. 39941 del 25/11/2020, relativo allo scarico dei reflui assimilati domestici derivanti dall'insediamento che non recapitano in pubblica fognatura ma in fossa Imhoff e relativa condotta disperdente in sub irrigazione, rilasciato all'Azienda Agricola Campisi Gaetano limitatamente al fabbricato denominato "A1", ricadente nella p.lla 655, fg 140 del Catasto del comune di Siracusa;

Vista la documentazione agli atti di questo Ufficio per l'adozione del provvedimento di AUA;

Visto l'art. 51 L. 142/90 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n.10;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Tenuto conto della propria competenza

DETERMINA

1. di adottare ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla Società Azienda Agricola Campisi Gaetano – Rappresentante Legale Campisi Gaetano – Sede legale e sito dell'azienda agricola a Siracusa C/da S. Elia CP 19, relativamente al seguente titolo abilitativo:
 - scarico di acque reflue, di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., limitatamente al fabbricato denominato "A1", appartenente alla p.lla 655, fg 140 del Catasto di Siracusa;
2. di fare salve le autorizzazioni, N.O. e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;

3. di dare atto che il Gestore:
 - 3.1 deve svolgere l'attività nel rispetto del parere rilasciato dal Comune di Siracusa prot. gen. n. 190856 del 24/11/2020, acquisito con prot. gen. al n. 39941 del 25/11/2020 (All. A), che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - 3.2 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
 - 3.3 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
 - 3.4 deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
4. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
5. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
6. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
7. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
8. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Siracusa che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, al Settore Ambiente "Servizio Verde Pubblico e Tutela Ambientale" del Comune di Siracusa, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP territorialmente competenti, per il seguito di competenza;
9. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
10. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

Si da atto che la presente non comporta previsione di spesa.

Si attesta, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n. 10, che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.



IL CAPO SETTORE

(Ing. D. Sole Greco)

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147/bis, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa, 10 febbraio 2021



IL CAPO DEL X SETTORE

(Ing. D. Sole Greco)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, co. 5 del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa,



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ALLEGATO "A"
SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 5 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal parere, con prescrizioni, del Comune di Siracusa prot. 190856 del 24/11/2020 acquisito con prot. gen. al n. 39941 del 25/11/2020, relativo allo scarico dei reflui assimilati domestici derivanti dall'insediamento che non recapitano in pubblica fognatura ma in fossa Imhoff e relativa condotta disperdente in sub irrigazione, rilasciato alla Società Azienda Agricola Campisi Gaetano – Rappresentante Legale Campisi Gaetano – Sede legale e sito dell'azienda agricola a Siracusa C/da S. Elia CP 19, limitatamente al fabbricato denominato "A1", appartenente alla p.lla 655, fg 140 del Catasto di Siracusa

Dettaglio Email

Mittente: serviziotutelaambientaleverdepubblico@comune.siracusa.legalmail.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 25-11-2020 Ora: 10:38 Num. Protocollo: 0039941 Del: 25-11-2020

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re: POSTA CERTIFICATA: Trasmissione pratica n. CMPGTN47D07I754C-05112020-1515 - SUAP 2561 - CMPGTN47D07I754C CAMPISI GAETANO. PARERE

Testo Email



CITTÀ DI SIRACUSA

SETTORE AMBIENTE

SERVIZIO VERDE PUBBLICO E TUTELA AMBIENTE

Prot. Gen. n. 190856

Siracusa, li 24/11/2020

Oggetto: *Disciplina inerente l'Autorizzazione Unica Ambientale di impianti di smaltimento reflui derivanti da insediamenti commerciali o di tipo produttivo, secondo quanto disposto dalle norme tecniche in materia ambientale di cui al D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006.*

Pratica n° CMPGTN47D07I754C-05112020-1515

Settore Attività Produttive e Mercati

Sportello Unico Attività Produttive

pec: suap.sr@cert.camcom.it

Libero Consorzio Comunale

Settore Territorio e Ambiente

Servizio Tutela Ambientale ed Ecologica

pec: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

e p.c. Azienda Agricola Campisi Gaetano

c.da S. Elia CP 19 - 96100 - Siracusa

pec maurizio.garofalo@ordineingegnerisiracusa.it

In riferimento alla nota pervenuta a mezzo pec in data 19.11.2020 e successiva integrazione, relativa all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento in oggetto:

Visto il precedente provvedimento Autorizzativo con nota prot. gen. n.25.780 del 12.09.2012;

Considerato che, l'immobile risulta essere stato oggetto di concessione edilizia n° 79/16 del 18/04/2016;

Considerato che, l'azienda in oggetto a richiesto l'AUA limitatamente al fabbricato denominato "A1" Catasto al F 140, p.IIa 655;

Considerato che, l'impianto in oggetto, non risulta essere stato oggetto di lavorazioni o modifiche quantitative che hanno comportato il rilascio di ulteriori titoli abilitativi, così come dichiarato nell'istanza Unica;

Vista la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04.02.1977 e ss.mm.ii.;

- Vista la legge regionale n.27 del 15/05/86 che, fra l'altro, disciplina gli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nella pubblica fognatura e in particolare gli art. 24, 38, 39, 40, 41 e 44;
- Visto l'art. 133 del D. Lgs. 152/06, relativo alle sanzioni amministrative;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 13.03.2013.
- Vista la legge regionale n.27 del 15.05.1986, che disciplina gli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nella Pubblica Fognatura;
- Visto il parere favorevole dell'ufficio, per quanto di competenza;

Nelle more della definizione da parte della Regione Sicilia del regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche previsto dal comma 6 del medesimo art. 124 del Decreto Legislativo 152/06;

Si esprime, per quanto di competenza, **parere favorevole** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per scaricare sul suolo i reflui assimilati domestici derivanti dall'insediamento, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) Che, tutti i reflui civili ed assimilati derivanti dall'utilizzo dell'insediamento vengano convogliati, per trattamento nell'impianto di depurazione;
- b) Che i pozzetti d'ispezione vengano mantenuti accessibili;
- c) Che il refluo depurato rispetti i valori limite dei parametri di cui alla tabella n.5, allegata alla legge n.27 del 15.05.1986;
- d) Che vengano rispettate le prescrizioni contenute nell'allegato C.4, Impianti di Depurazione della Delibera Internazionale del 04.02.1977, ed in particolare i punti 3. Esercizio – 3.1. Controllo – 3.2. Quaderni di registrazione dei dati 3.3. Personale – 3.4. manutenzione – 3.5. Aspetti Igienici e Sanitari;
- e) Che, vengano rispettate le norme tecniche per la conduzione di impianti di subirrigazione di cui all'allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/77 e, in particolare:
 - che l'area adibita alla subirrigazione venga permanentemente mantenuta come "area a verde" e piantumata con specie vegetali idonee a garantire una sufficiente evapotraspirazione;
 - che non si verifichino fenomeni di impaludamento ovvero esalazioni di odori molesti;
 - che il volume dei liquami dispersi giornalmente non superi in maniera significativa i quantitativi previsti;
 - che i pozzetti di ispezione vengano mantenuti accessibili;
- f) che il refluo chiarificato rispetti il limite "inferiore o uguale a 2 ml/l" relativamente al parametro Materiali Sedimentabili, qualora questi possano comportare un impatto negativo sul corpo recettore;
- g) che i fanghi residuati dal processo di chiarificazione vengano smaltiti, tramite Ditte autorizzate ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 27/86, con la periodicità richiesta per un regolare funzionamento della fossa Imhoff e che il Titolare dello scarico conservi a propria cura la documentazione

comprovante le suddette operazioni e la trasmetta in copia alla Divisione Ecologia entro il 31 marzo di ogni anno;

- h) che il Titolare del presente provvedimento comunichi al Servizio Tutela Ambiente la data di attivazione dello scarico, al fine di rendere possibili le funzioni tecniche di Vigilanza e Controllo di cui all'art.40 della legge regionale 27/86;
- i) che, lo stesso Titolare comunichi tempestivamente al Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambiente ogni *variazione* intervenga in relazione alla proprietà e/o alla cessione in locazione dell'insediamento, al periodo di utilizzo dello stesso ovvero al numero di abitanti;
- j) che, l'acqua prelevata da eventuali pozzi trivellati non muniti di Certificato di Potabilità sia utilizzata esclusivamente per usi di Lavanderia, per la pulizia della casa e per la cassetta di cacciata del WC- È VIETATO il suo utilizzo come bevanda, per la pulizia della persona e per gli usi di cucina;
- k) che, i reflui vengano collettati alla Pubblica fognatura, non appena la stessa sarà realizzata.

Qualora le sopracitate prescrizioni non vengano rispettate, così come previsto dall'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione allo scarico dovrà considerarsi automaticamente revocata e verrà applicata la sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 15.000,00 di cui all'art. 133 c.3 del D.Lgs. 152/06.

Nel caso in cui lo scarico fosse mantenuto anche dopo la revoca dell'Autorizzazione, in violazione a quanto riportato all'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 152/06, sarà altresì applicabile la sanzione amministrativa da € 6.000,00 a € 60.000,00, di cui all'art. 133 c. 2 del D.Lgs. 152/06.

AVVERTE

che, la validità dell'AUA, è pari a 15 anni decorrenti dal rilascio, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 03/03/2006.

In caso di attività di scarichi di sostanze pericolose (articolo 108, Dlgs 152/2006), i gestori degli impianti almeno ogni 4 anni devono presentare una dichiarazione di autocontrollo all'Autorità competente. La dichiarazione non influenza la durata complessiva dell'AUA.

Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.

Il Tecnico Incaricato

Geom. Corrado Gianna

Il Responsabile del Servizio

Arch. Ignazio Barone

Il Dirigente

Arch. Gaetano BREX



Empty rectangular box at the top of the page.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio
Comunale di Siracusa

dal **15 FEB. 2021** al **01 MAR. 2021**

col n. del Reg. pubblicazioni.

L'Addetto alla Pubblicazione

[Handwritten signature]



Vice
Segretario Generale

[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dal
..... al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, il

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale
